

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1991

che fissa lo statuto della Danimarca per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle

(91/552/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che non sono stati individuati focolai della malattia di Newcastle e che in Danimarca la vaccinazione del pollame contro la suddetta malattia è stata vietata da oltre un anno;

considerando che in Danimarca i branchi da riproduzione sono stati controllati almeno una volta all'anno per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle; che le aziende non contengono pollame che sia stato vaccinato contro la suddetta malattia;

considerando che, data la situazione della malattia di Newcastle, non è opportuno fissare lo statuto di altri Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HE ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.